

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 1992

del 12 dicembre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974¹⁾ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1991²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 1992, articolato come segue:

- spese per 37 117 208 544 franchi,
- introiti per 35 788 358 800 franchi,
- eccedenza di uscite al bilancio finanziario di 1 328 849 744 franchi,
- disavanzo al bilancio generale di 1 859 729 950 franchi.

² È approvato il preventivo della Cassa federale di assicurazione per il 1992 articolato come segue: spese per 1265 milioni di franchi, introiti per 2821 milioni di franchi e un'eccedenza di introiti di 1556 milioni di franchi.

³ È approvato il preventivo del conto d'esercizio della Zecca federale per il 1992 che prevede un'eccedenza d'esercizio (senza l'utile proveniente dalla coniazione) di 2 milioni di franchi.

Art. 2

¹ L'effettivo medio del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio dei Politecnici, senza i Tribunali, i servizi del Parlamento e l'Ufficio federale delle aziende d'armamento, non deve superare, nel 1992:

- 35 397,5 agenti in organico (effettivo autorizzato per il 1991, più 150 nuovi posti, inclusi 13 posti per il servizio di traduzione in lingua italiana) e
- 2551 agenti ausiliari (effettivo autorizzato per il 1991, più 100 nuovi posti).

² L'effettivo medio dei Tribunali federali non deve superare, nel 1992:

- 208 agenti in organico (effettivo autorizzato per il 1991) e
- 12 agenti ausiliari (effettivo autorizzato per il 1991).

³ L'effettivo medio dei servizi del Parlamento non deve superare, nel 1992:

¹⁾ RS 611.010

²⁾ Non pubblicato nel FF.

- 107,5 agenti in organico (effettivo autorizzato per il 1991, più 25 nuovi posti)
e

- 23 agenti ausiliari (effettivo autorizzato per il 1991, più 3 nuovi posti).

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato, per il 1992, a trasferire 20 agenti, posto compreso, che lasciano l'Ufficio federale delle aziende d'armamento a uno dei dipartimenti civili o alla Cancelleria federale e ad aumentare così l'effettivo globale d'organico dell'amministrazione generale della Confederazione di al massimo 20 unità.

⁵ I posti d'organico autorizzati o rinviati nel settore dell'asilo sono limitati al 31 dicembre 1993.

Art. 3

Sono accordati al Consiglio federale, giusta gli elenchi speciali, i crediti d'impegno seguenti:

	Fr.
a. per costruzioni e acquisti di terreno	498 764 000
b. per l'acquisto di materiale	934 587 000
c. per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione .	264 600 000
d. per il settore dell'asilo	80 000 000
e. a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	877 000 000
f. per i rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, nonché per voli a fini di operazioni volte a salvaguardare la pace, per intervento	300 000 000

Art. 4

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 1991

Il presidente: Meier Josi

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 12 dicembre 1991

Il presidente: Nebiker

Il segretario: Anliker

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 1992 del 12 dicembre 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.01.1992
Date	
Data	
Seite	26-27
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 928

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.